

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di Novembre, in collegamento telematico alle ore 21,00, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati alla Associazione Sportiva Dilettantistica FIVL per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente sulle norme del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023: necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai principi indicati dalle citate norme;
- 2) proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;
- 3) determinazioni correlate e conseguenti ai punti di cui sopra.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig FAVERO Federico, conformemente alle previsioni del vigente Statuto; le funzioni di segretario vengono affidate alla Sig.ra Casciano Tiziana, che accetta.

Il Presidente costata la regolarità della convocazione, che la prima convocazione è andata deserta, e che la seconda convocazione è prevista in questa data, orario e modalità; verifica la presenza del numero legale degli associati per come indicato nel vigente Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione, come da foglio di presenze compilato dalla segreteria dopo la verifica dei poteri, che si dispone sia conservato agli atti sociali; rileva la presenza dell'Organo Amministrativo e dichiara validamente costituita e deliberante l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente invita l'Assemblea a trattare il punto posto all'ordine del giorno:

Relazione del Presidente sulle norme del D. Lgs. 36/2021 e successive modifiche introdotte con il D. Lgs. 120/2023: necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai principi indicati dalle citate norme.

Il Presidente illustra le novità introdotte dalle normative statali citate e in particolare che è adesso indispensabile che gli Statuti delle Associazioni sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, per essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, debbano prevedere:

- espressa indicazione della sede legale;
- denominazione dell'A.S.D. o della S.S.D.;
- indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;

- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Prosegue illustrando brevemente le principali novità introdotte dalla riforma dello sport. Chiede quindi ai presenti di intervenire sul tema. Dopo breve discussione e utili approfondimenti i presenti ritengono esaurientemente trattato il punto.

Il Presidente quindi introduce il secondo punto all'Ordine del Giorno:

proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;

Informa i soci presenti che è stato predisposto un testo dello statuto in linea con dette prescrizioni e ne dà lettura. Chiede quindi ai presenti se vi sono richieste di interventi o proposte di modifica e/o integrazione al testo illustrato. Si rileva che sarebbe opportuno limitare il numero delle deleghe che il singolo associato può avere, per rappresentare altri associati all'assemblea, ad una sola delega. Il Presidente pone quindi ai voti il testo del nuovo Statuto per come proposto e letto, compresa l'ultima variazione (possibilità del singolo associato di poter rappresentare all'assemblea, per delega, un solo altro associato). Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica FIVL è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente. L'Assemblea dispone che il testo dello Statuto per come oggi approvato, sia allegato al presente verbale.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno:

determinazioni correlate e conseguenti ai punti di cui sopra.

Il Presidente informa che – approvato il testo del nuovo statuto - si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate, e trasmettere al Centro Sportivo Educativo Nazionale per consentire la registrazione anche al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'Assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo.

La registrazione del verbale e dello statuto è in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi

dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale *"Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto"*, essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Torino, li 29.11.2023

Il Segretario

Carlo Tiziana

Il Presidente

Marco Federico



Registrato a: D.P. TO II - UT Rivoli

Il 14/12/2023 al n° 1394 S.3

--ATTO PRIVATO ESENTE--

IL FUNZIONARIO

R. Inferrera

Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica F.I.V.L."

ART. 1

(Denominazione, durata sociale, durata e sede)

1. L' Associazione, denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica F.I.V.L. "**, è costituita nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni della normativa in materia.
2. L' Associazione ha durata illimitata e ha sede legale in Torino, via Salbertrand 50.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L' Associazione potrà fare uso della denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
5. L' Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell' Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

(Finalità e Attività)

1. L' Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'Art. 8 del D.Lgs. 36/2021.
2. L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l' Associazione si propone di:
 - sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico, realizzando iniziative e attività sportive con finalità ricreative, didattiche e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - fornire servizi agli associati che permettano di ottemperare agli obblighi di legge, praticare il volo in sicurezza e diffondere cultura meteorologica per il volo;
 - svolgere attività di ricerca sulla sicurezza del volo libero;
 - partecipare, anche a livello sovranazionale, ad organismi che abbiano come finalità la promozione, la regolamentazione e la sicurezza dell'attività ludico-sportiva;

- produrre e distribuire materiali e gadget di identificazione sociale;
 - pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività sociali, le attività sportive, la tecnica la sicurezza del volo libero, nonché la riproduzione e pubblicazione di testi riconducibili all'attività che costituiscono oggetto associativo;
 - organizzare e patrocinare riunioni di approfondimento sulla sicurezza del volo, sulle tecniche di pilotaggio e sull'utilizzo dei materiali, rivolte ai piloti;
 - diffondere informazioni, notizie e quant'altro utilizzando siti Internet, social media e strumenti multimediali affini;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi sportivi, gare, tornei, mostre e rassegne.
4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di volo libero, deltaplano e parapendio, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'attività di diffusione ed incremento della cultura, della sicurezza del volo e l'assistenza e supporto anche economico, all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2020.
 5. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'Assemblea degli associati.
 6. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione, locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

ART. 3 (Ammissione)

1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale partecipando alla vita associativa.
2. Per ottenere l'ammissione all'Associazione ogni associato deve presentare domanda compilando la modulistica predisposta e versare la quota associativa.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e provvedendo al rimborso della quota entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.
5. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione degli associati sono insindacabili.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.
2. In particolare, agli associati è riconosciuto il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 11;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili;
 - usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.
3. Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' obbligo di ogni associato, al fine di poter esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione all'Assemblea, di comunicare alla segreteria la propria partecipazione almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la medesima. La mancata prenotazione esclude il socio dal diritto alla partecipazione all'assemblea medesima.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione ed in mancanza del pagamento della quota associativa annuale.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che danneggia moralmente e materialmente l'Associazione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 6
(Gli organi associativi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 (L' Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'Associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare un solo altro associato per delega di quest'ultimo.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo lettera o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. Spetta, in particolare, all'Assemblea:
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione approvando il preventivo di gestione;
 - approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - eleggere ogni quattro (4) anni i componenti degli organi associativi;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera in ordine all'ammontare della quota associativa;
 - decide su tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo e dagli associati (presentate almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea).
11. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative sono eleggibili alle cariche associative.
 12. Le deliberazioni regolarmente approvate in Assemblea vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 8

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Il Presidente dell'Associazione dirige le discussioni e ha illimitata autorità su ogni questione d'ordine.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quinto (1/5) degli aventi diritto al voto.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre (3) fino ad un massimo di otto (8) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.
3. Dura in carica per quattro (4) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nell'ipotesi in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente



costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.
7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
8. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - amministrare l'Associazione e attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
 - predisporre annualmente il rendiconto economico finanziario e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea,
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - deliberare in ordine all'ammissione degli associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati,
 - eleggere al proprio interno, tra i consiglieri, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e determinare le cariche e/o gli incarichi delegati a ciascun consigliere.
9. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio elegge, entro 10 giorni dalle elezioni, al suo interno le cariche di Presidente e Vicepresidente.
10. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii., ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
11. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta (30) giorni l'Assemblea per le nuove elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per un quadriennio.

ART. 10 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.



4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11
(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 12
(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali;
 - rimborsi da convenzioni.

ART. 13
(Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.



2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART.14 **(Modifiche Statutarie)**

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo (1/10) degli aventi diritto al voto in Assemblea, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, modalità di cui all'art. 8.

ART. 15 **(Devoluzione del patrimonio)**

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 16 **(Volontari)**

I Volontari sono persone che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto previsto dal Decr. Leg. 28 febbraio 2021, N. 36 e ss.mm.ii ed entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Gli associati volontari sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal Decr. Leg. N. 36 e ss.mm.ii.

ART. 17 **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge



ART. 18
(Modalità di scioglimento dell' Associazione)

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' Associazione deve essere approvata dall'Assemblea Straordinaria con le modalità previste all'Art. 8 comma 1 e 2 del presente statuto.

ART. 19
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Torino. li 29 Dicembre 2023

Il Segretario

Carlo Tiziano

Il Presidente

Favio Federico

